

**PROVVEDIMENTO URGENTE IN DIRAMAZIONE**



Roma - 1 AGO. 2018

*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI  
GIURIDICI E LEGISLATIVI

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DAGL 0006430 P-  
del 01/08/2018



20525153

DAGL/50161/10.3-4

A TUTTI I CAPI  
UFFICIO LEGISLATIVO  
LORO SEDI

Al Ragioniere Generale dello Stato  
R O M A

**OGGETTO:** schema di decreto legislativo recante disposizioni per la revisione della disciplina del casellario giudiziale in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 18 e 19, della legge 23 giugno 2017, n. 103.

(ESAME PRELIMINARE)

(GIUSTIZIA)

Ai fini di cui all'art. 2, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'art. 3, comma 4, del D.P.C.M. 10 novembre 1993, si trasmette lo schema del provvedimento in oggetto, da sottoporre al Consiglio dei Ministri, previo esame del Preconsiglio.

d'ordine del

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI PER LA REVISIONE DELLA DISCIPLINA DEL CASELLARIO GIUDIZIALE IN ATTUAZIONE DELLA DELEGA DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMI 18 E 19, DELLA LEGGE 23 GIUGNO 2017, N. 103.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

**Visti** gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

**Visto** l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

**Vista** la legge 23 giugno 2017, n. 103, recante modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario, contenente la delega al Governo per la revisione della disciplina del casellario giudiziale, e in particolare l'articolo 1, commi 18 e 19;

**Visto** il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, recante approvazione del codice di procedura penale;

**Visto** il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti;

**Vista** la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del...;

**Acquisiti** i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

**Vista** la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del...;

Su proposta del Ministro della giustizia;

Emana

il seguente decreto legislativo:

**ART. 1**

*(Modifiche al testo unico sul casellario giudiziale in materia di provvedimenti iscrivibili)*

1. All'articolo 3, comma 1, lettera *i-bis*), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché le sentenze che dichiarano estinto il reato per esito positivo della messa alla prova ai sensi dell'articolo 464-*septies* del codice di procedura penale ».

## ART. 2

*(Modifiche al testo unico sul casellario giudiziale in materia di eliminazione delle iscrizioni)*

1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) all'articolo 5:
    - 1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Le iscrizioni nel casellario giudiziale sono eliminate decorsi cento anni dalla nascita della persona alla quale si riferiscono, anche se anteriormente deceduta.»;
    - 2) al comma 2, lettera a), dopo le parole «a seguito di revisione» sono inserite le seguenti: «ovvero di rescissione del giudicato» e le parole «a norma dell'articolo 673» sono sostituite dalle seguenti: «a norma degli articoli 669 e 673»;
  - b) all'articolo 8, comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) per morte della persona alla quale si riferiscono;»

## ART. 3

*(Modifiche al testo unico sul casellario giudiziale in materia di ufficio iscrizione, ufficio territoriale, ufficio locale, ufficio centrale)*

1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) all'articolo 15 il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. L'ufficio iscrizione iscrive per estratto nel sistema ed elimina dal sistema, anche sulla base delle comunicazioni di cui all'articolo 16, i provvedimenti di cui agli articoli 3 e 9, esclusi quelli di competenza dell'ufficio centrale ai sensi dell'articolo 19, commi 3, 4 e 5.»;
  - b) all'articolo 19, il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. L'ufficio centrale elimina dal sistema le iscrizioni relative alle persone trascorsi cento anni dalla nascita, nonché le iscrizioni dei provvedimenti giudiziari relativi a minori ai sensi dell'articolo 5, comma 4.».

## ART. 4

*(Modifiche al testo unico sul casellario giudiziale in materia di servizi certificativi)*

1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) l'articolo 23 è abrogato;
  - b) all'articolo 24 sono apportate le seguenti modificazioni:
    - 1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Certificato del casellario giudiziale richiesto dall'interessato)»

- 2) prima del comma 1 è inserito il seguente: «01. L'interessato ha il diritto di ottenere il certificato senza motivare la richiesta.»;
  - 3) al comma 1, le parole « Nel certificato generale » sono sostituite dalle seguenti: « Nel certificato»;
  - 4) al comma 1, lettera e), dopo le parole « ai provvedimenti previsti dall'articolo 445 del codice di procedura penale », sono inserite le seguenti: «, quando la pena irrogata non superi i due anni di pena detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria,»;
  - 5) al comma 1, dopo la lettera m), sono aggiunte le seguenti: « m-bis) ai provvedimenti che ai sensi dell'articolo 464-quater del codice di procedura penale dispongono la sospensione del procedimento con messa alla prova;  
m-ter) alle sentenze che ai sensi dell'articolo 464-septies del codice di procedura penale dichiarano estinto il reato per esito positivo della messa alla prova;»;
  - 6) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Il certificato riguardante un cittadino italiano contiene anche l'attestazione relativa alla sussistenza o non di iscrizioni nel casellario giudiziale europeo.»;
- c) gli articoli 25 e 26 sono abrogati;
- d) all'articolo 25-bis, comma 1, le parole “il certificato penale del casellario giudiziale di cui all'articolo 25” sono sostituite dalle seguenti: “il certificato del casellario giudiziale di cui all'articolo 24”;
- e) all'articolo 25-ter, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Il certificato di cui al comma 1 contiene anche l'attestazione relativa alla sussistenza o non di iscrizioni nel casellario giudiziale.»;
- f) all'articolo 27, comma 2, dopo la lettera f), sono aggiunte, in fine, le seguenti: “f-bis) ai provvedimenti giudiziari che hanno dichiarato la non punibilità ai sensi dell'articolo 131-bis del codice penale;

f ter) ai provvedimenti che ai sensi dell'articolo 464-quater del codice di procedura penale dispongono la sospensione del procedimento con messa alla prova;

f quater) alle sentenze che ai sensi dell'articolo 464-septies del codice di procedura penale dichiarano estinto il reato per esito positivo della messa alla prova.»;

g) l'articolo 28 è sostituito dal seguente: «ART. 28 (L) (*Certificati richiesti dalle amministrazioni pubbliche e gestori di pubblici servizi*) 1. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi, quando è necessario per l'esercizio delle loro funzioni, hanno diritto di ottenere, con le modalità di cui all'articolo 39, in relazione a persone maggiori di età, il certificato selettivo di cui al comma 2 o il certificato generale del casellario giudiziale di cui al comma 3, nonché i certificati di cui agli articoli 27 e 28-bis.

2. Il certificato selettivo contiene le sole iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale a carico di un determinato soggetto pertinenti e rilevanti rispetto alle finalità istituzionali dell'amministrazione o del gestore. Ciascuna iscrizione riportata è conforme all'estratto di cui all'articolo 4.

3. Il certificato generale riporta tutte le iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale a carico di un determinato soggetto ed è rilasciato quando non può procedersi, sulla base delle disposizioni che regolano i singoli procedimenti amministrativi, alla selezione delle iscrizioni pertinenti e rilevanti.

4. I dati acquisiti dalle amministrazioni pubbliche e dai gestori di pubblici servizi sono trattati nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali e solo ai fini del procedimento amministrativo cui si riferisce la richiesta.

5. Il certificato selettivo è rilasciato dall'ufficio locale del casellario di cui all'articolo 18 quando motivi tecnici ne impediscono temporaneamente il rilascio secondo le modalità di cui all'articolo 39.

6. Il certificato generale è rilasciato dall'ufficio locale del casellario di cui all'articolo 18:

a) quando motivi tecnici ne impediscono temporaneamente il rilascio secondo le modalità di cui all'articolo 39;

b) nelle more della stipula o della modifica della convenzione di cui all'articolo 39 e della realizzazione delle procedure informatiche finalizzate all'accesso selettivo;

c) nel caso di motivate richieste relative a procedimenti amministrativi ulteriori rispetto a quelli indicati in convenzione.

7. Nei certificati di cui ai commi 2 e 3 non sono, in ogni caso, riportate le iscrizioni relative:

a) alle condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda e alle condanne per reati estinti a norma dell'articolo 167, primo comma, del codice penale;

b) ai provvedimenti che ai sensi dell'articolo 464-*quater* del codice di procedura penale, dispongono la sospensione del procedimento con messa alla prova, nonché alle sentenze che ai sensi dell'articolo 464-*septies* del codice di procedura penale dichiarano estinto il reato per esito positivo della messa alla prova;

c) ai provvedimenti giudiziari che hanno dichiarato la non punibilità ai sensi dell'articolo 131-bis del codice penale.

8. I certificati di cui ai commi 2 e 3 riguardanti un cittadino italiano contengono anche l'attestazione relativa alla sussistenza o non di iscrizioni nel casellario giudiziale europeo;

9. In caso di comunicazione prevista dall'articolo 20, comma 3, i certificati contengono il riferimento alla data del decesso.»;

h) all'articolo 28-*bis*, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Il certificato di cui al comma 1 contiene anche l'attestazione relativa alla sussistenza o non di iscrizioni nel casellario giudiziale.»;

i) all'articolo 33 le parole «di cui agli articoli 24, 25, 26, 27 e 31» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 24, 27 e 31»;

l) l'articolo 39 è sostituito dal seguente: «ART. 39 (L). (*Consultazione del sistema da parte dell'autorità giudiziaria e da parte delle amministrazioni pubbliche e dei gestori di pubblici servizi*) 1. La consultazione del sistema da parte delle amministrazioni pubbliche e dei gestori di pubblici servizi; ai fini dell'acquisizione dei certificati di cui agli articoli 28 e 32, anche per le finalità delle acquisizioni d'ufficio, di cui all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e dei controlli, di cui all'articolo 71 del predetto decreto del Presidente della Repubblica avviene previa stipula di apposite convenzioni tra il Ministero della giustizia e le amministrazioni interessate, senza oneri a carico di queste ultime.

2. Le convenzioni di cui al comma 1 sono stipulate per categorie omogenee, a livello nazionale, regionale, comunale, e sono finalizzate ad assicurare la fruibilità dei dati nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, di accesso ai documenti amministrativi, di tutela del segreto e di divieto di divulgazione.

3. Limitatamente all'esigenza di rilascio dei certificati di cui all'articolo 28 e al fine di stabilire se deve essere rilasciato il certificato selettivo previsto dal comma 2 o quello generale di cui al comma 3 dello stesso articolo, nella convenzione di cui al comma 1 devono essere indicati i procedimenti amministrativi di competenza dell'amministrazione interessata e, per ciascuno di essi, le disposizioni che disciplinano il trattamento dei dati personali, a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati, nonché le norme che individuano i reati ostativi, al fine di realizzare una specifica procedura informatizzata che garantisca

l'accesso selettivo al sistema. Nelle stesse convenzioni è stabilito l'obbligo, per l'amministrazione interessata e per l'ufficio centrale, di comunicare alla controparte eventuali modifiche, rispettivamente, delle disposizioni che incidono sulle regole tecniche alla base dell'accesso selettivo e delle disposizioni del presente testo unico.

4. Le amministrazioni interessate inviano la richiesta di consultazione del sistema all'ufficio centrale, allegando scheda informativa contenente i dati di cui al comma 3, e comunque conforme a quanto previsto nel decreto di cui al comma 5.

5. Le modalità tecnico-operative per consentire la consultazione del sistema ai fini dell'acquisizione dei certificati di cui agli articoli 28 e 32 sono individuate con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, sentiti l'Agenzia per l'Italia digitale e il Garante per la protezione dei dati personali.

6. La consultazione del sistema da parte dell'autorità giudiziaria, ai fini dell'acquisizione dei certificati di cui agli articoli 21 e 30, avviene secondo le modalità stabilite dal decreto del Ministero della giustizia 25 gennaio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 2007, e successive modifiche e integrazioni.»;

m) all'articolo 45 le parole «di cui agli articoli 24, 25 e 27» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 24 e 27»;

#### **ART. 5**

*(Modifiche al testo unico sul casellario giudiziale in materia di disposizioni transitorie)*

1. All'articolo 47, comma 1, secondo periodo, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «decorsi cento anni dalla nascita della persona alla quale si riferiscono».

#### **ART. 6**

*(Modifiche al testo unico sul casellario giudiziale in materia di disposizioni finali)*

1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) al titolo, dopo le parole «in materia di casellario giudiziale,» sono inserite le seguenti: «di casellario giudiziale europeo,»;
  - b) all'articolo 51, dopo il comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente: «1-bis. Ogni richiamo, presente in norme di legge o di regolamento, al casellario giudiziale si intende riferito anche al casellario giudiziale europeo.».

#### **ART. 7**

*(Entrata in vigore)*

1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore, salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, il trentesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Le disposizioni di cui ai seguenti articoli acquistano efficacia decorso un anno dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana:
  - a) articolo 2, comma 1, lettere a) e b);
  - b) articolo 3, comma 1, lettera b);
  - c) articolo 4, comma 1, lettera b) numeri 4, 5 e 6;
  - d) articolo 4, comma 1, lettere c), e), f), g), in relazione all'articolo 28, commi 8 e 9, ed h).
3. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera g), in relazione all'articolo 28, commi da 1 a 7, e lettera l), acquistano efficacia decorsi due anni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

#### **ART. 8**

##### *(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La legge 23 giugno 2017, n. 103, all'articolo 1, comma 18, delega il Governo ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della stessa, un decreto legislativo per la revisione della disciplina del casellario giudiziale, individuando i relativi principi e criteri direttivi. E', altresì, previsto (comma 20 dello stesso articolo 1) che il Governo adotti decreti legislativi recanti norme di attuazione delle disposizioni di cui al comma 18, nonché norme di coordinamento e transitorie.

Il Governo è delegato ad adeguare la disciplina del casellario giudiziale alle modifiche intervenute nella materia penale, anche processuale, e nel diritto dell'Unione europea in materia di protezione dei dati personali, con l'obiettivo della semplificazione del procedimento e della riduzione degli adempimenti amministrativi (art. 1, comma 18, lettera a).

Sul piano operativo, la delega è volta anche a delimitare l'ambito entro il quale le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi possono richiedere all'Ufficio del casellario centrale il certificato generale contenente le iscrizioni presenti nella banca dati al nome di una determinata persona, quando tale certificato sia necessario all'esercizio delle loro funzioni, riservando *“ad apposite convenzioni, stipulate con le amministrazioni interessate, la puntuale fissazione, per ciascun procedimento amministrativo di competenza, delle norme di riferimento, di limiti e condizioni di accesso volti ad assicurare la riservatezza dei dati personali e degli specifici reati ostativi inerenti ogni singolo procedimento, nonché comunque di ogni ulteriore indicazione necessaria per consentire la realizzazione di una procedura automatizzata di accesso selettivo alla banca dati”* (art. 1, comma 18, lettera b).

La delega prevede altresì due criteri specifici con riferimento all'iscrizione dei provvedimenti applicativi della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto (prevista dall'art. 131-bis del codice penale) e ai termini per l'eliminazione delle iscrizioni delle condanne per fatti di modesta entità (art. 1, comma 18, lettera c).

Sotto il primo profilo, il legislatore delega il Governo a eliminare i provvedimenti applicativi della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, prevedendo che sia il pubblico ministero a verificare, prima che venga emesso il provvedimento, che il fatto addebitato sia occasionale.

Quanto al secondo aspetto, il legislatore delega il Governo a rimodulare i limiti temporali per l'eliminazione delle iscrizioni delle condanne per fatti di modesta entità, quali quelle irrogate con decreto penale, con provvedimento della giurisdizione di pace, con provvedimento applicativo della pena su richiesta delle parti, per pene determinate in misura comunque non superiore a sei mesi, in modo tale da favorire il reinserimento sociale con modalità meno gravose.

Con il presente schema di decreto legislativo si è scelto di non esercitare la delega sugli specifici punti di cui all'art. 1, comma 18, lettera c) legge n. 103/2017. Si è tuttavia colta la *ratio* sottesa ai principi e criteri di delega ivi espressi - volti a incentivare il recupero sociale del condannato, a favorire soluzioni processuali deflattive e a restringere l'incidenza dell'intervento penale ai fatti di maggiore gravità, anche con riguardo agli effetti pregiudizievoli collegati alle iscrizioni nel casellario giudiziale - per adeguare la disciplina del

casellario, in attuazione del criterio direttivo di cui alla lettera a) dello stesso comma, alle modifiche intervenute nel codice penale e nel codice di procedura penale con riferimento all'istituto della messa alla prova. In tal senso, va evidenziato che la disciplina del casellario ha trovato solo parziale adeguamento all'indomani dell'introduzione del nuovo istituto processuale (mediante la previsione esplicita dell'iscrizione nella banca dati del casellario giudiziale del provvedimento di sospensione del procedimento per messa alla prova, ma non anche della non menzione, nel certificato generale o penale richiesto dall'interessato, del provvedimento sospensivo di cui sopra e della sentenza di estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova), creando irragionevoli disparità di trattamento e violazione del principio rieducativo della pena già denunciate da più autorità giurisdizionali alla Corte costituzionale. Si è deciso, quindi, di razionalizzare il sistema delle iscrizioni e dell'oscuramento parziale di tali indicazioni nelle certificazioni rilasciate su richiesta dell'interessato, delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi, in ragione della peculiare natura della sentenza *ex art. 464-septies c.p.p.* (sentenza che dichiara l'*estinzione* del reato, senza che ciò presupponga un accertamento del fatto-reato e della responsabilità dell'imputato).

Lo schema di decreto si compone di otto articoli.

#### **Articolo 1 (Modifiche al testo unico sul casellario giudiziale in materia di provvedimenti iscrivibili)**

Tale disposizione interviene a modificare l'articolo 3, comma 1, lettera *i-bis*), del d.P.R. n. 313/2002, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti. La norma in vigore, per effetto dell'inserzione della lettera *i-bis*) disposta con l'art. 6 della legge 28 aprile 2014, n. 67, menziona, tra i provvedimenti iscrivibili nel casellario giudiziale, «l'ordinanza che ai sensi dell'articolo 464-quater del codice di procedura penale dispone la sospensione del procedimento con messa alla prova». Ne risulta una disciplina asimmetrica, che non contempla in modo del pari esplicito l'iscrizione dell'esito favorevole della messa alla prova. La disposizione viene quindi integrata con la espressa previsione dell'iscrizione della sentenza che, ai sensi dell'articolo 464-*septies* del codice di procedura penale, dichiara estinto il reato per esito positivo della messa alla prova.

#### **Articolo 2 (Modifiche al testo unico sul casellario giudiziale in materia di eliminazione delle iscrizioni)**

Vengono apportate modifiche agli articoli 5 e 8 del predetto testo unico, relativi all'eliminazione delle iscrizioni, rispettivamente nel casellario giudiziale e nel casellario dei carichi pendenti. In particolare:

1. si provvede ad adeguare l'articolo 5, comma 1, al dettato dell'articolo 1, comma 18, lettera a), che prevede l'abrogazione di detta disposizione e al contempo la revisione dei presupposti in tema di eliminazione delle iscrizioni per adeguarli all'attuale durata media della vita umana. Nello specifico, è sostituito il limite finale di conservazione delle iscrizioni, attualmente individuato nel compimento, da parte del soggetto intestatario delle stesse, dell'ottantesimo anno di età, con quello del decorso di cento anni dalla nascita del medesimo. In tal modo il nostro ordinamento si allinea a quanto già previsto nella maggior parte degli altri Paesi europei;

2. si prevede l'eliminazione dell'iscrizione non solo delle condanne revocate per sopravvenuta abrogazione o dichiarazione di illegittimità costituzionale, ma anche di quelle oggetto di rescissione. Si tratta di istituto (cd. rescissione del giudicato) introdotto nel sistema – dopo la modifica del 2002 apportata al testo unico – dalla legge 28 aprile 2014, n. 67, e modificato in punto di competenza dalla stessa legge n. 103/2017; rileva in questa sede l'effetto della rescissione consistente nella revoca della condanna, analogamente a quanto previsto dall'articolo 673 del codice di procedura penale, già menzionato dall'attuale testo dell'articolo 5. In base al medesimo presupposto, viene menzionato nello schema di decreto, accanto all'articolo 673, l'articolo 669 c.p.p., che pure implica la revoca delle condanne ulteriori per lo stesso fatto, con conseguente eliminazione delle relative iscrizioni;
3. si provvede, infine, a espungere dall'articolo 8 (sui carichi pendenti) la previsione relativa al raggiungimento di un determinato limite di età per l'eliminazione delle iscrizioni, limitando quest'ultima alla sola ipotesi di decesso del soggetto intestatario delle stesse.

### **Articolo 3 (Modifiche al testo unico sul casellario giudiziale in materia di ufficio iscrizione, ufficio territoriale, ufficio locale, ufficio centrale)**

Viene novellato l'articolo 15 del testo unico in materia di casellario, al fine di raccordarlo con le previsioni di cui all'articolo 16 e di emendare un refuso presente nell'attuale testo con riguardo alle competenze dell'ufficio centrale (richiamo al comma 6 anziché al comma 5). Si modifica, altresì, l'articolo 19 dello stesso testo unico nel senso di adeguarlo al nuovo testo dell'articolo 5, comma 1.

### **Articolo 4 (Modifiche al testo unico sul casellario giudiziale in materia di servizi certificativi)**

Vengono apportate modifiche alla disciplina relativa ai certificati del casellario giudiziale, nell'ottica della semplificazione e della riduzione degli adempimenti amministrativi, in attuazione del criterio di delega di cui all'articolo 1, comma 18, lettera a).

In particolare:

- mediante l'abrogazione degli articoli 23, 25 e 26, e la riformulazione dell'articolo 24 del testo unico, vengono unificate le tipologie di certificato rilasciabile su richiesta dell'interessato, attualmente rappresentate dai certificati generale, penale e civile. Il nuovo testo dell'articolo 24 individua un'unica *species* di certificato, che contiene tutte le iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale a carico di un determinato soggetto, ad eccezione di quelle espressamente individuate nello stesso articolo. Viene conseguentemente riformulata anche la rubrica dell'articolo, che farà riferimento al “certificato del casellario giudiziale” richiesto dall'interessato e non più al “certificato generale”, onde evitare rischi di confusione con il “certificato generale” ex art. 28, comma 3, alternativo al “certificato selettivo” ex art. 28, comma 2, introdotti dalla nuova norma in tema di certificati richiesti dalla pubblica amministrazione e dai gestori di pubblici servizi;

- sempre all'articolo 24 viene semplificato il contenuto del certificato per l'interessato, prevedendosi che in esso non si faccia menzione né dell'ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova, né della sentenza che dichiara estinto il reato per esito positivo della stessa. A questo riguardo si osserva che l'iscrizione dell'ordinanza in parola (e della successiva sentenza estintiva, in caso di esito positivo della messa alla prova) è funzionale all'esigenza di impedire che la medesima persona possa accedere una seconda volta all'istituto della messa alla prova, consentendo all'autorità giudiziaria di sapere se lo stesso ne abbia già fruito in passato. Tuttavia, la circostanza che dell'annotazione in esame si faccia menzione nel certificato del casellario giudiziale richiesto dall'interessato ha dato luogo a fondati dubbi di legittimità costituzionale dell'art. 24 T.U.. Ed, infatti, l'articolo 24 e l'articolo 25 prevedono alla lettera «e)» che non siano riportati nel casellario giudiziale, generale e in quello penale, chiesti dall'interessato, i provvedimenti previsti dall'articolo 445 del codice di procedura penale e i decreti penali di condanna. Vale a dire che, nella medesima prospettiva già sopra indicata di evitare iscrizioni pregiudizievoli, l'attuale disciplina mal si concilia con gli scopi della legge, determinando *«conseguenze irragionevolmente deteriori per coloro che, pur senza ammettere la commissione di un reato, chiedono di essere messi alla prova compiendo lavori socialmente utili ed abbiano anche accettato di porre in essere condotte riparatorie o risarcitorie (art. 464-quinquies), rispetto a chi abbia accettato la condanna per decreto od abbia chiesto l'applicazione di una pena anche detentiva ed anche non sospesa»* (così una delle ordinanze di rimessione della questione alla Corte Costituzionale). L'espressa modifica all'articolo 24 del T.U., contenuta nell'articolo 4 dello schema di decreto, con la introduzione delle lettere *m bis*) e *m ter*), vale ad escludere che nel certificato richiesto dall'interessato siano riportate le iscrizioni relative *«all'ordinanza che ai sensi dell'articolo 464-quater del codice di procedura penale dispone la sospensione del procedimento con messa alla prova»* e, quelle, consequenziali, relative *«alla sentenza che ai sensi dell'articolo 464-septies del codice di procedura penale dichiara estinto il reato per esito positivo della messa alla prova»*, consentendo di superare i prospettati dubbi di incostituzionalità;
- gli articoli 24, 25-ter (per quanto concerne i certificati su richiesta dell'interessato), 28 e 28-bis (in merito ai certificati per le pubbliche amministrazioni o i gestori di pubblici servizi) vengono integrati con la previsione dell'inserimento, in calce al certificato del casellario giudiziale e a quello del casellario giudiziale europeo, di un'avvertenza con la quale sia indicato se esistono o meno condanne, rispettivamente, in ambito europeo e in ambito nazionale, onde assicurare la reciproca completezza delle relative certificazioni, nel rispetto delle regole di menzionabilità vigenti in ciascun Paese di condanna. Tale integrazione è volta a minimizzare l'aggravio per il richiedente e per l'ufficio locale del casellario, prevedendo l'onere dell'estrazione/acquisizione dell'altro certificato (a seconda dei casi quello "italiano" o quello europeo) soltanto qualora sul primo compaia la relativa avvertenza di segno positivo;
- viene adeguato il contenuto dell'art. 27 (certificato del casellario dei carichi pendenti richiesto dall'interessato) a quanto previsto dall'art. 24 per il certificato del casellario giudiziale su richiesta dell'interessato, disponendo che non vi figurino: i provvedimenti giudiziari che hanno dichiarato la non punibilità ai sensi dell'articolo 131-bis del codice penale; l'ordinanza che ai sensi dell'articolo 464-quater del codice di procedura penale dispone la sospensione del procedimento con messa alla prova; la sentenza che ai sensi

dell'articolo 464-septies del codice di procedura penale dichiara estinto il reato per esito positivo della messa alla prova.

Inoltre, in attuazione del criterio di delega di cui all'articolo 1, comma 18, lettera b):

- viene ridefinito il contenuto della certificazione per le pubbliche amministrazioni, riformulando gli articoli 28 e 39 del testo unico. Il nuovo testo dell'articolo 28 contempla due tipologie di certificato: selettivo, riportante le sole condanne per i reati ostativi rilevanti ai fini dei procedimenti amministrativi di competenza, e generale, contenente invece tutte le iscrizioni presenti nel casellario giudiziale a nome di una determinata persona, qualora la selezione delle iscrizioni pertinenti e rilevanti non sia consentita dal tenore delle norme che disciplinano i procedimenti stessi. Sono, altresì, espressamente individuate le iscrizioni non menzionabili nei suddetti tipi di certificato, in linea con quanto previsto dall'art. 24 per il certificato a richiesta dell'interessato: risultano dunque non visibili i provvedimenti giudiziari che hanno dichiarato la non punibilità ai sensi dell'articolo 131-bis del codice penale; l'ordinanza che ai sensi dell'articolo 464-quater del codice di procedura penale dispone la sospensione del procedimento con messa alla prova; la sentenza che ai sensi dell'articolo 464-septies del codice di procedura penale dichiara estinto il reato per esito positivo della messa alla prova. L'articolo 28 prevede, poi, i casi in cui il certificato viene rilasciato non attraverso il Sistema Informativo Automatizzato del Casellario (SIC), ma direttamente dagli uffici locali.
- Il riformulato articolo 39 dà attuazione operativa all'articolo 28, in ossequio al già citato comma 20 dell'articolo 1 della legge delega. Esso prevede che i certificati di cui agli articoli 28 e 32 (quest'ultimo concernente l'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato) siano acquisiti mediante consultazione del Sistema Informativo del Casellario, previa stipula a titolo gratuito di apposite convenzioni tra le amministrazioni interessate e il Ministero della Giustizia, delle quali viene altresì individuato il contenuto essenziale, cui segue la richiesta all'Ufficio centrale del casellario nei modi e con le forme ivi previsti. Viene demandata a un successivo decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia, adottato sentiti l'Agenzia per l'Italia Digitale e il Garante per la protezione dei dati personali, l'individuazione delle modalità tecnico-operative per la consultazione del Sistema ai fini del rilascio dei certificati in questione.

#### **Articolo 5 (Modifiche al testo unico sul casellario giudiziale in materia di disposizioni transitorie)**

Viene novellato l'articolo 47 del testo unico, che detta disposizioni transitorie per l'eliminazione delle iscrizioni a causa di decesso effettuata dall'ufficio locale, nel senso di adeguarlo alla modifica intervenuta all'articolo 5, comma 1, del medesimo testo unico.

#### **Articolo 6 (Modifiche al testo unico sul casellario giudiziale in materia di disposizioni finali)**

Viene integrato l'articolo 51 del testo unico al fine di integrare il richiamo ai certificati del casellario giudiziale, presente in diversi corpi normativi, con quello al certificato del casellario europeo, introdotto con il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 74 (già intervenuto

ad adeguare corrispondentemente il Capo I dello stesso testo unico): si attua in tal modo il coordinamento normativo di cui al già citato comma 20 della legge delega.

#### **Articolo 7 (Entrata in vigore)**

La norma, oltre a prevedere l'ordinario termine iniziale di efficacia del presente decreto legislativo, stabilisce che alcune disposizioni comportanti modifiche tecniche del sistema entrano in vigore decorsi uno o due anni dalla pubblicazione del decreto, a seconda del tipo di modifica, al fine di accordare un congruo lasso temporale per la progettazione e realizzazione degli adeguamenti tecnici necessari.

#### **Articolo 8 (Clausola di invarianza finanziaria)**

La disposizione prevede la neutralità finanziaria dell'intervento normativo in oggetto.

## RELAZIONE TECNICA

Il presente schema di decreto legislativo è stato predisposto in attuazione della delega contenuta nella legge 23 giugno 2017, n. 103, recante “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario”, occupandosi nello specifico della materia inerente la revisione della disciplina del casellario giudiziario.

In premessa, preme evidenziare gli effetti di neutralità per il bilancio dello Stato recati dal provvedimento stesso, trattandosi precipuamente di modifiche normative volte a dare luogo ad interventi di carattere meramente procedimentale.

L'intervento normativo, al fine di migliorare l'efficienza del casellario giudiziario, incide sia sul piano operativo con disposizioni mirate alla semplificazione del procedimento e alla riduzione degli adempimenti amministrativi, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, sia sulla individuazione dei provvedimenti giudiziari iscrivibili, facendo espressa esclusione di quelli caratterizzati da minore disvalore e rimodulando i limiti temporali di iscrizione, adeguandoli a quelli europei che prevedono il limite dei cento anni, mentre per il certificato del casellario dei carichi pendenti è abolito qualsiasi limite di conservazione dei dati, facendolo coincidere con il decesso della persona.

Inoltre, in attuazione del dettato di cui all'art.1, comma 18 lett. b) della L. 103/2017, si è cercato di delimitare l'ambito entro il quale le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi possono ottenere dall'ufficio centrale del casellario, il rilascio del certificato generale del casellario giudiziale della persona: cioè quando tale certificato sia necessario all'esercizio delle loro funzioni e non possa operarsi, secondo le disposizioni che regolano i singoli procedimenti amministrativi, la selezione delle iscrizioni pertinenti e rilevanti. Negli altri casi, le amministrazioni interessate sono abilitate ad ottenere il rilascio del certificato selettivo di un individuo, vale a dire il certificato riportante le sole iscrizioni pertinenti e rilevanti rispetto alle finalità istituzionali dell'amministrazione.

Infine, in attuazione del dettato di cui all'art.1, comma 18 lett. c) della L. 103/2017, il provvedimento in esame ha attuato solo il primo punto di delega, quello relativo all'eliminazione della previsione dell'iscrizione dei provvedimenti applicativi della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto (prevista dall'art. 131-bis del codice penale), mentre riguardo al secondo punto - relativo alla rimodulazione dei limiti temporali per l'eliminazione delle iscrizioni delle condanne per fatti di modesta entità (quali quelle irrogate con decreto penale, con provvedimento del giudice di pace e per le pene applicative su richiesta delle parti irrogate in misura non superiore a sei mesi) - si è preferito

non attuare la delega per non limitare il reinserimento sociale del condannato. Invece, si è scelto di adeguare la disciplina del casellario giudiziale alle modifiche intervenute nel codice penale e nel codice di procedura penale con riferimento all'istituto della messa alla prova, disponendo, che non sia data menzione nel casellario giudiziale generale sia delle ordinanze emesse ai sensi dell'articolo 464-quater c.p.p. di sospensione del procedimento per "messa alla prova" dell'imputato, sia delle sentenze che ai sensi dell'articolo 464-septies c.p.p. dichiarino estinto il reato per esito positivo della suddetta "messa alla prova".

In ultimo, è significativo l'allineamento tra le notizie contenute nel certificato giudiziale italiano e il certificato giudiziale europeo.

Gli obiettivi del provvedimento in esame sono chiaramente in linea con le ragioni di contenimento dell'intervento repressivo e sanzionatorio in materia penale ai fatti gravi più meritevoli di sanzione, che hanno ispirato la Legge 103/2017, con l'intento di incidere anche sugli effetti pregiudizievoli connessi alle iscrizioni nel casellario giudiziale.

Al riguardo va sottolineato quanto il beneficio della mancata iscrizione nel casellario giudiziale *rappresenti un importante risultato in termini di efficientamento dell'attività giudiziaria contribuendo a razionalizzare tempi e carichi della giurisdizione, degli adempimenti amministrativi, in particolare delle cancellerie giudiziarie, concorrendo, pertanto, ad assicurare un sicuro risparmio di risorse umane e strumentali*. L'intervento in esame, rispondendo al mandato del legislatore delegante di espressa abrogazione della previsione dell'iscrizione dei provvedimenti applicativi della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, ha chiarito i contrasti interpretativi collegati alla diversità dei provvedimenti dichiarativi della speciale causa di non punibilità in esame.

*Difatti con la modifica apportata non saranno oggetto di iscrizione insieme ai decreti di archiviazione pronunciati ai sensi dell'art. 131 bis c.p., anche le sentenze predibattimentali emesse ai sensi dell'art. 469, comma 1 bis, c.p.p.*

In tal modo verrà non solo ampliato il ricorso all'istituto in questione, dal momento che risultano eliminati gli effetti pregiudizievoli derivanti da una iscrizione nel casellario giudiziario, ancorché in conseguenza di una sentenza di non doversi procedere, ma sarà realizzato lo scopo fissato dal legislatore di attuazione dei principi di proporzione e meritevolezza della sanzione penale.

Lo schema di decreto legislativo è composto da **otto** articoli che, succintamente vengono di seguito esaminati.

**L'articolo 1 (Modifiche al testo unico sul casellario giudiziale in materia di provvedimenti iscrivibili)** integra l'articolo 3, comma 1, lettera ibis), del D.P.R. n. 313/2002, recante il testo unico delle

disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, *nel senso di espungere la previsione relativa all'iscrivibilità nel casellario delle sentenze che dichiarino estinto il reato per esito positivo della messa alla prova.*

Con ***l'articolo 2 (Modifiche al testo unico sul casellario giudiziale in materia di eliminazione delle iscrizioni)*** vengono apportate le modifiche in materia di eliminazione delle iscrizioni ed in particolare:

- si pospone *il limite finale di conservazione delle iscrizioni*, adeguando il nostro ordinamento a quanto previsto nella maggior parte degli altri Paesi europei, al compimento, da parte del soggetto intestatario di iscrizioni, del centesimo anno di età, limite attualmente individuato nel decorso di ottanta anni dalla nascita del medesimo;

- si introduce *l'eliminazione dell'iscrizione in caso di rescissione del giudicato* di cui all'articolo 669 c.p.p. estendendo a questo istituto - introdotto, dopo la modifica del 2002 apportata al testo unico, con legge 28 aprile 2014, n. 67, e modificato in punto di competenza dalla stessa legge n. 103/2017 - gli effetti della cancellazione a seguito di revoca di condanna previsti già nei casi di analogia pronuncia per sopravvenuta abrogazione o dichiarazione di illegittimità costituzionale ai sensi dell'articolo 673 c.p.p.;

- vengono *"abrogati i limiti temporali"* previsti dall'articolo 8 del T.U. sopra citato, inerenti l'eliminazione delle iscrizioni nel certificato dei carichi pendenti, limitando l'ipotesi al solo decesso del soggetto intestatario delle stesse.

***L'articolo 3 (Modifiche al testo unico sul casellario giudiziale in materia di ufficio iscrizione, ufficio territoriale, ufficio locale, ufficio centrale)*** modifica l'attuale testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, meglio individuando l'ufficio procedente all'iscrizione sia per competenza territoriale che per competenza centrale o distrettuale.

***L'articolo 4 (Modifiche al testo unico sul casellario giudiziale in materia di servizi certificativi)*** interviene sulla vigente disciplina relativa ai certificati del casellario giudiziale con l'obiettivo di migliorare l'efficienza del servizio reso, *attraverso la semplificazione e la riduzione degli adempimenti amministrativi*, come indicato nell'articolo 1, comma 18, lettera a) della legge delega.

Si segnala in particolare che con l'abrogazione degli articoli 23, 25 e 26 e la riformulazione attuata dell'art. 24 e l'adeguamento dell'articolo 27 del T.U. 313/2002 sul casellario giudiziale, *si individua un'unica species di certificato che contiene tutte le iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale a carico di un determinato soggetto (ad eccezione di quelle espressamente individuate nello stesso articolo); e l'eliminazione dal contenuto del certificato per l'interessato dell'iscrizione nel casellario giudiziale generale sia delle ordinanze emesse ai sensi dell'articolo 464-quater c.p.p. di sospensione del*

*procedimento per “messa alla prova” dell’imputato, sia delle sentenze che ai sensi dell’articolo 464-septies c.p.p. dichiarino estinto il reato per esito positivo della suddetta “messa alla prova” nonché l’eliminazione della previsione dell’iscrizione dei provvedimenti applicativi della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto prevista dall’art. 131-bis del codice penale.*

*Sempre nella medesima disposizione della proposta in esame, si interviene sulla certificazione destinata alle pubbliche amministrazioni e a gestori di pubblici servizi, prevedendo due tipologie di certificato: quello selettivo, riportante le sole condanne per i reati ostativi rilevanti ai fini dei procedimenti amministrativi di competenza, e quello generale, contenente invece tutte le iscrizioni presenti nel casellario giudiziale a nome di una determinata persona, qualora la selezione delle iscrizioni pertinenti e rilevanti non sia consentita dal tenore delle norme che disciplinano i procedimenti stessi.*

Rilevante in termini di snellimento delle procedure ed efficientamento nelle attività delle amministrazioni pubbliche interessate, la sostituzione operata dall’art. 39 del testo unico.

L’intervento prevede la consultazione del *Sistema Informativo del Casellario*, previa stipula di apposite convenzioni, *a carattere gratuito*, tra le amministrazioni interessate e il Ministero della Giustizia, delle quali viene altresì individuato il contenuto essenziale, e seguente richiesta all’Ufficio centrale del casellario nei modi e con le forme ivi previsti. Allo stesso modo, *attraverso convenzioni non onerose per le amministrazioni interessate*, è previsto che le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi abbiano diritto ad acquisire d’ufficio le dichiarazioni sostitutive delle certificazioni di cui all’articolo 46 D.P.R. 445/2000 nonché il controllo sulla veridicità, ai sensi dell’articolo 71 stesso D.P.R., delle predette dichiarazioni. *Viene, tuttavia, demandata l’individuazione delle modalità tecnico-operative per la consultazione del citato Sistema, ai fini del rilascio dei certificati in questione, a un successivo decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia, da adottare sentiti l’Agenzia per l’Italia Digitale e il Garante per la protezione dei dati personali.*

*L’articolo 5 (Modifiche al testo unico sul casellario giudiziale in materia di disposizioni transitorie)* in linea con l’esigenza di snellimento delle procedure e dematerializzazione della documentazione, dispone l’eliminazione delle iscrizioni del casellario giudiziale delle persone decedute, adempimento posto a carico dell’ufficio locale.

*L’articolo 6 (Modifiche al testo unico sul casellario giudiziale in materia di disposizioni finali)* detta le modalità necessarie ad adeguare il contenuto dei casellari giudiziari presenti nei vari corpi normativi al contenuto del casellario giudiziale europeo: si attua in tal modo il coordinamento normativo posto tra le finalità principali della citata legge delega.

**L'articolo 7 (Entrata in vigore)** La norma, oltre a prevedere l'ordinario termine iniziale di efficacia del presente decreto legislativo, stabilisce che alcune disposizioni comportanti modifiche tecniche del sistema entrano in vigore decorsi uno o due anni dalla pubblicazione del decreto, a seconda del tipo di modifica, al fine di accordare un congruo lasso temporale per gli adeguamenti tecnici necessari.

A tal fine si precisa che le modifiche tecniche occorrenti all'adeguamento del sistema dei certificati selettivi potranno essere garantite attraverso i contratti già in essere, predisposti dalla Direzione generale dei sistemi informativi automatizzati con le ditte che provvederanno, altresì, alla manutenzione ed all'implementazione del sistema. Inoltre, si rappresenta, che nella nuova gara destinata allo sviluppo del Processo Penale Telematico, finanziato *attraverso le risorse derivanti dalla ripartizione del Fondo per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese – settore di spesa dell'informatizzazione giudiziaria - previsto all'articolo 1, comma 140, della legge 232/2016 sono state inserite le esigenze di evoluzione e manutenzione del sistema informativo del casellario giudiziale alla luce delle modifiche legislative introdotte dalla legge 103/2017.*

*I predetti interventi, pertanto, potranno essere realizzati attraverso l'utilizzo di quota parte delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero della giustizia - Missione 6 "Giustizia"- Programma 1.2 Giustizia civile e penale"- Azione "Sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica e telematica per l'erogazione dei servizi di giustizia" – Capitolo 7203 P.G. 08 "Informatizzazione dell'amministrazione giudiziaria" , che reca uno stanziamento di euro 136.561.622 per l'anno 2018, euro 193.032.151 per l'anno 2019 e euro 244.669.185 per l'anno 2020.*

**L'articolo 8 (Clausola di invarianza finanziaria)** contiene la clausola di invarianza finanziaria.

*Si rappresentano gli effetti di neutralità finanziaria per il bilancio dello Stato recati dal provvedimento in esame, trattandosi di modifiche normative volte a dare luogo ad interventi di carattere procedimentale attuabili nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.*